



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta è stato convocato, in via convenzionale, presso il Palazzo Comunale in modalità a distanza in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti in remoto:

Cognome e Nome	Presente
1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco	Sì
2. GALLO FAUSTA - Consigliere	Sì
3. CELANTI VLADIMIRO - Consigliere	No
4. SCARAMAL SERGIO - Consigliere	No
5. EURO GRAZIANO - Consigliere	Sì
6. CANGIALOSI ARCANGELO - Consigliere	Sì
7. DAL CERE' LODOVICO - Consigliere	Sì
8. MINA CHIARA - Consigliere	Sì
9. LIONELLO ALICE - Consigliere	No
10. ZANELLATO ROMILDO - Consigliere	Sì
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

In applicazione del Decreto del Sindaco n.1 del 24.02.2021 avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità a distanza", lo svolgimento della seduta avviene nel seguente modo:

- La partecipazione alla seduta è consentita in videoconferenza con partecipazione da luoghi diversi dalla sede istituzionale;
- Le sedute effettuate con detta modalità si intendono, in via convenzionale, effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Ente.
- Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati allo scopo assicurano la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione (diversi dalle proposte deliberative ricevute unitamente alla convocazione) anche con modalità esterne alla piattaforma utilizzata;

- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese, per appello nominale;
- La seduta sarà comunque oggetto di registrazione audio;
- È garantita la pubblicità della seduta, in modalità differita, attraverso l'accesso alla registrazione della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa sul sito comunale;
- È garantita la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; al Sindaco spetta comunque il compito di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

Accertate le presenze e constatata la legalità dell'adunanza il Sindaco DELVENTO ELVEZIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019:
- articolo 1 commi da 816 a 836A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- articolo 1 commi da 837 a 845 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai vigenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, con delibera di CC n. 16 del 24/03/1994;
- Delibera di GC n. 62 del 17/12/2013 di approvazione delle tariffe 2014 per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di GC n. 62 del 23/12/2014 approvazione delle tariffe 2015 per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale,

comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il DM Ministero dell'interno del 13/01/2021 che differisce il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31/03/2021.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lg. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Accertata la presenza ,ai fini della votazione, che avviene in forma palese, il Segretario Generale, dott.ssa Anna Garavaglia, effettua la chiamata nominale di ciascun Consigliere dalla cui espressione di voto si evince:

- n. 7 voti favorevoli e unanimi su n. 7 presenti e votanti

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 54 Articoli (Allegato A) e tabella delle tariffe (Allegato B)

3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e canone mercatale e le relative tariffe decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

***** La registrazione della seduta è conservata agli atti del Comune e messa a disposizione sul sito comunale

PARERE TECNICO E CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
(DELVENTO Elvezia)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato:

Il Sindaco
F.to : DELVENTO ELVEZIA

Il Segretario Comunale
F.to : GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 06/05/2021 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2021 al 21/05/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 06/05/2021

L'Incaricata
F.to GRIECO Barbara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

ZUMAGLIA, lì 06/05/2021

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ZUMAGLIA, lì 06/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA